



COMUNE DI LUINO

REGOLAMENTO ASILO NIDO

TITOLO I - ORIENTAMENTI GENERALI E FINALITA'

Art. 1

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che risponde alle esigenze delle famiglie soprattutto in ordine a necessità lavorative di entrambi i genitori, avente come finalità principale quella di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con riferimento alla maturazione emotivo-affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.

Non è pertanto un servizio sostitutivo della famiglia, ma viceversa ne riconosce l'innegabile ruolo dal punto di vista affettivo, psicologico, culturale e sociale.

Il nido d'infanzia realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge quindi, oltre all'Amministrazione Comunale ed al personale educativo, le famiglie e la comunità locale.

In particolare il servizio concorre a:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
- svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia;
- garantire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

Art. 2

In relazione alle finalità precedentemente indicate, i contenuti dell'attività formativa si articolano attorno ai seguenti indirizzi fondamentali:

- sviluppo di relazione interpersonale fra i bambini e fra questi e gli adulti, tali da assicurare un'intensa ed equilibrata dinamica affettiva, la formazione di atteggiamenti di libertà, autonomia, responsabilità e cooperazione;
- progressiva conoscenza della realtà fisica, che consente l'evoluzione e il controllo armonico delle capacità corporee, l'osservazione e la scoperta del corpo umano e delle sue funzioni nonché dell'ambiente naturale, favorendo l'abilità nell'uso e nella manipolazione di strumenti e materiali;
- sviluppo delle capacità creative e graduale acquisizione delle modalità di conoscenza e comunicazione simbolica, che formino nel bambino capacità di comprensione ed esperienza riferite al linguaggio nelle sue varie forme e possibilità e gli permettano di conseguire gli aspetti iniziali delle capacità logico-matematiche.

Art. 3

Nel rispetto dei principi costituzionali e degli indirizzi fondamentali indicati al precedente art. 2, l'Asilo Nido riconosce e garantisce la libertà di insegnamento e

l'autonomia delle scelte didattiche al fine di promuovere, attraverso il necessario e aperto confronto di posizioni culturali diverse, la piena e libera formazione della personalità dei bambini. In questo quadro è garantita e stimolata la libertà di sperimentazione.

TITOLO II - UTENTI E AREA DI UTENZA

Art. 4

All'Asilo Nido sono ammessi i bambini dai tre mesi ai tre anni di età, senza distinzioni di sesso, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali. L'Asilo Nido garantisce il diritto alla frequenza dei bambini portatori di handicap.

Art. 5

All'Asilo Nido sono ammessi di regola i bambini di famiglie residenti nel Comune di Luino. Nel caso di posti liberi è prevista la possibilità di accesso anche ai bambini provenienti da altri comuni.

L'inserimento dei bambini al nido è programmato e prevede la realizzazione di:

- un'informazione dettagliata sul funzionamento del Servizio offerto ai genitori prima dell'ingresso dei bambini, anche attraverso incontri individuali o di gruppo;
- uno scaglionamento nel tempo dei nuovi ingressi prevedendo tempi di permanenza gradualmente con presenza di un genitore.

Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà essere concordato tra la coordinatrice del nido, il gruppo degli educatori ed i genitori.

I bambini con svantaggi psico-fisici verranno inseriti in stretta collaborazione con gli Operatori competenti dell'A.S.L., sulla base di un piano individualizzato che prevede l'inserimento nella scuola d'infanzia nonché l'eventuale deroga ai limiti di età definiti, comunque non superando il quarto anno d'età.

Sono inoltre garantiti tutti gli interventi per favorire l'integrazione dei minori portatori di handicap, compreso l'eventuale educatore di sostegno.

Gli inserimenti di bambini con situazioni sociali a rischio vengono condotti in collaborazione con le assistenti sociali comunali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO

Art. 6

L'Ufficio comunale preposto ha il compito di coordinamento amministrativo ed organizzativo dell'asilo nido. Esso provvede a tutti gli interventi necessari per il funzionamento dell'asilo nido, in collaborazione con la coordinatrice, fatte salve le rispettive specifiche competenze.

Art. 7

La ricettività dell'asilo nido è quella rilevata dall'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Servizio Vigilanza e accreditamento dell'A.S.L. di Varese.

L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore/bambino è quello stabilito dalla vigente normativa regionale.

Alla data attuale, sulla base del vigente Piano Socio Assistenziale Regionale, i bambini accolti vengono suddivisi in quattro sezioni:

- lattanti (3 - 12 mesi) con rapporto educatore/bambini 1 a 5
- divezzini (13 - 24 mesi) con rapporto educatore/bambini 1 a 8
- divezzi (25 - 36 mesi) con rapporto educatore/bambini 1 a 8
- gruppi in verticale (3 - 36 mesi) con rapporto educatore/bambini 1 a 6.

Art. 8

Gli inserimenti all'Asilo nido avvengono, per piccoli gruppi, preferibilmente nei mesi di settembre e gennaio.

In ogni caso si procederà ad eventuali nuovi inserimenti fino alla copertura dei posti disponibili.

L'ammissione viene comunicata con congruo anticipo alla famiglia con lettera contenente la data di inizio frequenza e l'importo della retta.

Art. 9

Il calendario annuale, l'orario di apertura e le modalità organizzate sono fissate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta comunale, sentiti gli organi di partecipazione previsti nel presente Regolamento e nel rispetto della normativa regionale vigente.

All'uscita i bambini saranno riaffidati solo ai genitori o a persone autorizzate dai medesimi previa formale delega scritta da consegnare alla coordinatrice dell'Asilo Nido e/o all'educatrice referente.

TITOLO IV - ISCRIZIONE, CRITERI DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO DI FREQUENZA

Art. 10

Condizione per la presentazione della domanda di iscrizione è l'avvenuta nascita del figlio/a che si intende iscrivere all'Asilo Nido.

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo e sottoscritte da un genitore, vengono accolte dalla Coordinatrice direttamente presso l'Asilo Nido durante tutto l'anno o presso il Servizio Sociale in orario di apertura dello sportello al pubblico, fermo restando che per la redazione della graduatoria verranno considerate quelle presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno si procederà alla formalizzazione della graduatoria, con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare relativa all'anno precedente e a tal fine verrà richiesta l'integrazione della domanda di iscrizione presentata con produzione dell'attestazione ISEE.

Successivamente, una volta disposta l'ammissione alla frequenza, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

1. documentazione sanitaria, o autocertificazione, prevista per legge (certificato delle vaccinazioni, certificato del pediatra di base attestante lo stato di salute del bambino);
2. ogni altro documento utile per l'ammissione.

La domanda di iscrizione dovrà essere annualmente aggiornata secondo la nuova situazione reddituale e/o familiare precedentemente dichiarata.

In caso di esubero di domande rispetto alla capienza verrà formata una lista di attesa.

Art. 11

La graduatoria delle ammissioni è pubblica e viene redatta dall'Ufficio comunale preposto sulla base delle seguenti priorità e punteggi:

- | | |
|--|----------|
| 1. Bambino orfano di entrambi i genitori, in affidamento, o con grave handicap debitamente certificato | punti 15 |
| 2. Bambino convivente con un solo genitore (lavoratore) | punti 11 |
| 3. Bambino con entrambi i genitori lavoratori | punti 7 |
| 4. Presenza nel nucleo familiare di minori portatori di handicap | punti 4 |
| 5. Bambino con entrambi i genitori di cui solo uno lavoratore | punti 3 |
| 6. Per ogni ulteriore fratello/sorella | punti 1 |
| 7. Per ogni fratello frequentante il nido | punti 1 |

La condizione di genitore lavoratore si realizza, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, se in possesso di regolare contratto di lavoro o se, dalla documentazione prodotta, risulta che negli ultimi 12 mesi si è prestata attività lavorativa per almeno 180 giorni anche non continuativi. Per i lavoratori autonomi tale condizione si realizza con il possesso della partita I.V.A.

Il punteggio attribuito sulla base dei criteri sopra elencati viene moltiplicato per un coefficiente rapportato alla certificazione ISEE, da definirsi annualmente con atto della Giunta comunale.

In caso di mancata presentazione del modello ISEE si applicherà il coefficiente corrispondente alla fascia di reddito più alta.

Particolari situazioni di disagio indicate nella domanda verranno segnalate dai Servizi Sociali alla Giunta Comunale che, in base alla gravità del caso, potrà assegnare un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 10 punti.

A parità di punteggio si farà riferimento all'ordine di presentazione della domanda d'inserimento (n° protocollo di Ente).

Anche ai fini della formulazione della graduatoria, l'Amministrazione potrà richiedere la produzione di ogni documentazione idonea ad attestare le dichiarazioni prodotte, nonché richiedere lo svolgimento di indagine nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di controlli.

L'inserimento una volta disposto comporta l'automatico mantenimento per gli anni successivi.

Per i bambini soggetti a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria è previsto l'immediato inserimento anche in deroga alla graduatoria ed eventualmente alla disponibilità di posti. Per quelli in situazione di emergenza sociale segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Luino è viceversa possibile medesima modalità di inserimento nel numero annualmente definito dalla Giunta comunale.

I bambini non residenti nel Comune di Luino potranno accedere al Servizio, sulla base della graduatoria prevista dal presente articolo, una volta accertata l'assenza di domande di famiglie residenti a Luino e privilegiando, a parità di punteggio in graduatoria, coloro che prestano attività lavorativa sul territorio del Comune di Luino.

Art. 12

Il Servizio è soggetto al pagamento di una retta la cui quantificazione viene definita con provvedimento della Giunta Comunale sulla base della situazione economica equivalente (ISEE).

In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione viene applicata la retta corrispondente alla fascia più elevata.

L'applicazione delle rette seguirà i seguenti criteri generali:

1. nella tariffa è incluso il costo di: pasto, pannolini, materiale didattico e di primo soccorso;
2. la tariffa è dovuta in forma piena e integrale salve le riduzioni previste con la deliberazione della Giunta comunale che determina l'impianto tariffario del Servizio.
3. La Giunta comunale nel definire le tariffe si atterrà ai seguenti principi:
 - all'atto del primo accesso al nido, la tariffa viene fatta decorrere dalla data in cui il servizio viene effettivamente messo a disposizione o da quella prevista per l'inserimento. Per giustificati motivi di salute, o altri gravi motivi, i genitori possono chiedere il posticipo dell'inserimento corrispondendo, a titolo di occupazione del posto, la tariffa che verrà definita in misura non superiore al 50% a quella dovuta. Identica tariffa sarà dovuta in caso di differimento dell'inserimento rispetto al periodo ordinariamente previsto nel mese di settembre.
 - fermo restando l'obiettivo di agevolare la sola frequenza a tempo pieno, è possibile la frequenza part-time all'asilo sia antimeridiana che pomeridiana con riduzione della retta di frequenza in misura non superiore al 10%;

- in caso di assenza del bambino superiore alle quattro settimane consecutive, purchè giustificata con certificato medico, verrà disposta una riduzione della retta di frequenza in misura non superiore al 50%;
 - riduzione verrà disposta anche nel caso di assenza del bambino, causato da malattia debitamente certificata, a decorrere dal 5° giorno nello stesso mese e di identica percentuale per le giornate di chiusura effettiva, escluse le festività, stabilite dal Comune;
4. l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere giustificazioni nel caso di assenze ripetute e/o prolungate (superiori a 20 gg. consecutivi) e di valutare l'eventuale decadenza dal posto;
 5. il mancato pagamento delle somme dovute comporta la non ammissione nell'anno successivo, fatta salva ogni azione di recupero del credito;
 6. in caso di ritiro dall'asilo nido, la comunicazione deve essere fatta pervenire con preavviso di almeno 30 gg., e la retta non sarà dovuta dal mese successivo alla presentazione della domanda a condizione che la domanda pervenga entro i primi 15 giorni del mese;
 7. per ogni figlio successivo al primo contemporaneamente frequentante l'asilo nido verrà applicata una riduzione della tariffa in misura non superiore al 20%;
 8. per gli utenti provenienti da altri Comuni limitrofi e ammessi all'asilo nido, verrà applicata una maggiorazione sulla tariffa dovuta non inferiore al 10%;
 9. per determinate gravi situazioni, quali ad esempio la perdita di lavoro, oppure una grave malattia di un congiunto, l'assistente sociale di riferimento potrà proporre alla Giunta comunale che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare non sia riferita all'ISEE come definito nel presente regolamento, ma alla reale situazione economica riferita al periodo di effettiva frequenza.

TITOLO V - ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Gli organi della partecipazione sono:

- la famiglia;
- l'assemblea delle famiglie;
- il comitato dell'asilo;
- il Presidente dell'asilo.

Art. 14

Allo scopo di garantire il miglior funzionamento dell'Asilo Nido le famiglie sono tenute:

- a partecipare agli incontri e colloqui con gli educatori per contribuire alla definizione degli obiettivi educativi, condividendone i principi, nonché alle assemblee e, se eletti, alle riunioni degli organi di partecipazione;

- a garantire la regolare frequenza ed il rispetto degli orari di frequenza;
- ad informare il personale di qualsiasi disturbo o di qualsiasi situazione particolare che possa alterare il normale svolgimento delle attività;
- a corrispondere ad ogni richiesta degli educatori e dei Servizi Amministrativi dell'Ente, compresa la regolare corresponsione della retta di frequenza.

Art. 15

L'assemblea è formata dai genitori dei bambini ammessi al nido, dal personale ivi operante nonché dagli altri membri del Comitato dell'asilo.

L'assemblea è pubblica ed è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato dell'asilo che svolge altresì le funzioni di Presidente dell'assemblea stessa, mediante avviso affisso presso l'Asilo nido e avviso inviato direttamente alle famiglie almeno 5 giorni prima della riunione, con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata anche su richiesta scritta dei genitori di almeno un terzo dei bambini ammessi al nido, con indicazione degli argomenti da discutere.

La votazione avviene in modo palese per appello nominale; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; entrambi i genitori hanno diritto di voto; non sono ammesse votazioni per delega.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere i suoi rappresentanti nel comitato dell'asilo;
- b) informarsi sulla programmazione educativa metodologica dell'Asilo nido;
- c) formulare proposte circa gli indirizzi socio-pedagogici e organizzativi del nido;
- d) proporre miglioramenti al Servizio;
- e) proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia;
- f) promuovere momenti di incontro e scambio con e tra le famiglie.

Art. 16

Il Comitato dell'asilo è così composto:

- a) 5 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui 2 in rappresentanza delle minoranze. I rappresentanti della maggioranza e delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi reciproca interferenza: A tal fine l'elezione avviene a scrutinio segreto, con votazioni separate. Viene eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Fra detti rappresentanti, anche esterni al Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale, verrà nominato il Presidente del Comitato dell'asilo stesso;
- b) 2 genitori che usufruiscono del Servizio, eletti dai genitori;
- c) un dipendente dell'asilo nido in rappresentanza del personale;
- d) il Responsabile del Servizio;

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo consultivo, la coordinatrice dell'Asilo qualora non già eletta membro dello stesso, l'Assessore competente e l'assistente sociale di riferimento e qualsiasi altra figura che venga di volta in volta ritenuta necessaria..

I membri del Comitato dell'asilo vengono eletti o designati entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

I genitori e il personale eleggono i propri rappresentanti nel Comitato dell'asilo a scrutinio segreto sulla base di un'unica lista per ciascuna componente comprendente tutti gli elettori ed esprimendo una sola preferenza.

Tali votazioni avverranno nell'arco di una giornata; non è ammesso voto per delega.

Nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di età; ciascun membro è rieleggibile. Il Comitato dell'asilo dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

I membri del Comitato dell'asilo decadono qualora rimangano assenti ingiustificati dalle riunioni per tre volte consecutive e quando cessa la loro condizione di utenti del Servizio. Spetta alle varie componenti provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti decaduti o dimissionari entro 60 giorni. Provvisoriamente i componenti decaduti o dimissionari rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

La sostituzione dei genitori e del personale avviene mediante nomina del primo dei non eletti.

Il Comitato dell'asilo viene convocato dal Presidente di norma tre volte all'anno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri; il Comitato viene inoltre convocato su proposta dell'Assemblea, riportante gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Ogni seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei suoi partecipanti; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Spetta al Comitato dell'asilo:

- a) promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita educativa attraverso incontri formativi e iniziative ludico-ricreative;
- b) favorire la costruzione e la diffusione di una specifica cultura dell'infanzia anche attraverso l'integrazione fra le diverse realtà educative presenti sul territorio;
- c) formulare pareri e proposte all'Amministrazione Comunale su quanto ritenga possa essere utile al buon andamento e al miglioramento del nido;
- d) esprimere pareri e osservazioni circa l'attuazione del presente regolamento.

Art. 18

Sono funzioni del Presidente:

- rappresentare il Comitato dell'asilo;
- convocare e presiedere il Comitato dell'asilo;

- convocare l'assemblea dei genitori, sentito il Comitato dell'asilo.

TITOLO VI - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Art. 19

La vigilanza igienico e sanitaria dell'asilo nido è affidata al personale sanitario dell'èquipe di base dell'A.S.L. competente (Servizio Igiene e Sanità pubblica).

Art. 20

L'allontanamento del bambino dall'asilo nido, previsto nei casi di cui al regolamento sanitario, avviene a seguito di avviso ai genitori da parte del personale educativo.

In tal caso i genitori sono obbligati a provvedere tempestivamente al ritiro del bambino.

La riammissione al nido dopo malattia è disciplinata dal Regolamento sanitario per gli Asili Nido dell'A.S.L. Dopo un'assenza superiore a 5 o più giorni, compresi i giorni di sabato e domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, occorre il certificato rilasciato dal medico curante.

I genitori devono comunicare il motivo dell'assenza del proprio bambino quando si tratti di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire l'attuazione sollecita di opportune misure profilassiche agli altri utenti del nido.

I farmaci possono essere somministrati dalle educatrici esclusivamente su conforme prescrizione medica nei seguenti casi:

- somministrazione di antipiretici;
- episodi acuti di gravi patologie già segnalati al momento dell'iscrizione.

Fuori dai casi previsti il personale può somministrare farmaci a condizione che gli stessi siano portati dai genitori, accompagnati da ricetta medica e da autorizzazione per la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico.

NORME TRANSITORIE

Art. 21

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge dello Stato e della Regione Lombardia nonché al regolamento generale per il personale del Comune di Luino.

Le modalità per la redazione della graduatoria di ammissione ed il sistema tariffario previsti dal presente regolamento troveranno applicazione, ad avvenuta adozione dei relativi atti da parte della Giunta comunale, a decorrere dagli inserimenti riferiti all'anno scolastico 2007-2008.



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

**ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASILO NIDO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

VISTO l'articolo 3 - commi 5 e 6 - dello Statuto comunale, per il quale i regolamenti comunali: sono adottati e modificati con deliberazione dell'organo di governo competente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese; sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente; acquistano efficacia, salvo termini diversi stabiliti dalla legge, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione o di modifica; sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed accessibilità a chiunque intenda consultarli;

ACCERTATO che il regolamento comunale per l'Asilo Nido è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 dell'8 giugno 2007, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29 agosto 2007 al 13 settembre 2007, senza opposizioni, e divenuta esecutiva in data 8 settembre 2007, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

ATTESTA

che il regolamento comunale per l'Asilo Nido è entrato in vigore a far tempo dal 14 settembre 2007 e pertanto ne

DISPONE

la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Luino nella apposita sezione "Regolamenti".

Luino, li 18 settembre 2007.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**
F.to (Dott. Mauro VETTOREL)